



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

(Provincia di Napoli)

UFFICIO TECNICO COMUNALE


Via Corrado Buono , 9

(tel. 081.906727 - Fax 081.905709)

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO (FITTO D'AZIENDA)
DELLA CONDUZIONE E GESTIONE DELLO STABILIMENTO DENOMINATO
"FONTE DI NITRODI" SITO IN BARANO D'ISCHIA, LOC. BUONOPANE**

(Codice unico di progetto CUP: I99E11002020007)

(Codice identificativo gara CIG: 3983503AA8)



Il Responsabile del Procedimento

Collaboratori del Responsabile del Procedimento

Geom. Salvatore DI COSTANZO

Rag. Stefania IACONO

BANDO DI GARA

AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 163/2006

*Aggiornamento:
GENNAIO 2012*

Si rende noto che in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 18/UTC del 23/08/2010, n. racc. gen. 47, è indetta gara d'appalto ad evidenza pubblica per l'affidamento (fitto d'azienda) della conduzione e gestione dello stabilimento denominato "Fonte di Nitrodi" sito in Barano d'Ischia, loc. Buonopane, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell' ai sensi degli artt. 3, c. 37, 55, e 144 del D.lgs n. 163 del 12.04.2006, e ss. mm. ed ii..

La gara avrà luogo il giorno 17/04/2012 alle ore 10.00, presso il Comune di Barano d'Ischia, Ufficio Tecnico, via Corrado Buono 9, in prima seduta pubblica e nelle sedute che saranno successivamente comunicate ai concorrenti ammessi a mezzo fax e a mezzo pubblicazione sito internet del comune www.comuneparano.it.

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: ORE 12:00 DEL 16/04/2012

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all'art. 34 del D.lgs n. 163 del 12.04.2006, e ss. mm. ed ii., nonché gli operatori economici con sede in altri stati diversi dall'Italia di cui all'art. 47 del medesimo decreto, nel rispetto delle condizioni ivi poste..

Il bando di gara è pubblicato: per estratto Gazzetta Ufficiale Unione Europea (Servizio G.U.U.E.), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, su due quotidiani a livello nazionale ("Italia Oggi" e "Milano Finanza"), su due quotidiani a livello regionale ("Corriere del Mezzogiorno - ediz. Campania" e "Il Denaro"), all'Albo Pretorio dell'Ente e disponibili sui siti internet: della Stazione Appaltante (www.comuneparano.it), sul sito dell'Osservatorio dell'AVCP e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al D.M. dei LL.PP. n. 20 del 06/04/2001.

La data di invio alla GUUE è il 24.02.12

L'esito della gara avrà, entro 20 giorni dalla conclusione della gara stessa, le analoghe pubblicazioni dell'indizione.

1. SOGGETTO CONCEDENTE

Ente: COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
Indirizzo: Via Corrado Buono, 9 – 80070 Barano d'Ischia (Napoli)
Telefono: 081.906711
Telefax: 081.905709
Sito internet: www.comunebarano.it
Email: utc.barano@libero.it
R.U.P.: Geom. Salvatore DI COSTANZO – tel. 081.906729
Collaboratore del R.U.P.: Rag. Stefania IACONO – tel. 081.906727

Presso i punti di contatto di cui sopra è possibile la visione (dalle ore 10:00 alle ore 13:00 di ogni giorno feriali, sabato escluso) del disciplinare di gara, del capitolato d'oneri che regolamenterà il rapporto tra le parti e di tutta la documentazione tecnico/amministrativa relativa alla presente gara d'appalto, (comprese le notizie dettagliate sullo stabilimento, sulla concessione mineraria, sullo studio sulle proprietà terapeutiche dell'acqua termominerale, sul decreto del Ministero della Sanità per il detto riconoscimento terapeutico).

Tutti documenti ed i luoghi interessati dall'intervento devono essere visionati da parte del titolare, rappresentante legale o direttore tecnico (o loro delegato) della ditta che intende partecipare alla gara a seguito della quale verrà rilasciata attestazione che la ditta ha preso visione dei luoghi e di tutti gli elaborati ed atti che costituiscono il progetto definitivo.

2. TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

Concessione di servizi, ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, e 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'articolo 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dell'articolo 283 del D.P.R. 207/2010, e dell'art. 44 della Legge Regionale Campania n. 3 del 27 febbraio 2007), determinato mediante valutazione dell'offerta tecnico-economica come descritta nel disciplinare di gara.

5. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Stabilimento termale denominato "Sorgente di Nitrodi" sito nel Comune di Barano d'Ischia alla via Nitrodi, di proprietà comunale.

6. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Oggetto della concessione, ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 163/2006, è l'affidamento (fitto d'azienda) della conduzione e gestione dello stabilimento termale sopra menzionato. Si precisa che il rapporto d'affitto d'azienda comprende anche una licenza tipologia "B" per lo svolgimento dell'attività di pubblico esercizio di somministrazione alimenti/bevande rilasciata a favore dell'aggiudicatario, con la precisazione – tuttavia – che la medesima rimarrà nella titolarità del Comune.

Nel capitolato d'oneri allegato al presente Bando sono indicate le modalità e le condizioni organizzative minimali di conduzione e gestione, gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale intende attuare con l'affidamento in gestione e, di cui l'affidatario dovrà tener conto e che non potranno essere derogati, ma solo integrati dalle condizioni offerte in sede di gara.

Dovranno quindi essere rispettati gli obiettivi aziendali, scaglionati negli anni di durata del contratto come da cronoprogramma, indicati nella proposta economico – finanziaria presentata in sede di gara.

Il mancato raggiungimento di tali obiettivi parziali comporterà l'applicazione di una penale pari al 2% del valore economico contrattuale previsto nella proposta formulata

dall'aggiudicatario in sede di gara e, nel caso di insuccesso nel 50% degli obiettivi prefissati, la revisione ovvero la rescissione del contratto ad insindacabile giudizio del Comune di Barano d'Ischia. Il capitolato d'oneri prevede, per la garanzia di qualità della gestione, ispezioni da effettuarsi in qualsiasi momento da parte del personale dell'Amministrazione comunale, per la verifica degli standards qualitativi.

7. DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento in gestione (fitto d'azienda) avrà la durata risultante dall'offerta come prevista nella proposta, partendo comunque da quella minima a base d'asta di anni 10 (dieci).

Ciascun anno di affidamento coinciderà con l'anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre); il primo anno di affidamento andrà calcolato per intero, anche se effettivamente partirà dalla data di esecutività della determinazione di aggiudicazione e scadrà il 31 dicembre dello stesso anno solare.

Dopo il terzo anno il gestore potrà, previo preavviso di mesi 12 (dodici), recedere dal contratto senza alcun indennizzo; è ammesso il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal gestore per la sola quota non ancora ammortizzata, sempre che il Comune non preferisca la restituzione dei locali nello stato originario con l'esecuzione dei lavori in danno ed a spese dell'affidatario.

Non è previsto il rinnovo del contratto, né tantomeno la proroga dello stesso, se non al termine delle concessione, o in caso di rescissione contrattuale, per il tempo strettamente necessario (comunque non superiore a 6 mesi) per indire una nuova gara d'appalto ed individuare un nuovo concessionario. In quest'ultimo caso, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare le medesime condizioni, nessuna esclusa, previste dal contratto, senza che possa pretendere altri compensi.

Ai sensi della L.R. Campania n. 8/2008 viene stabilito che l'aggiudicatario opererà in regime di sub concessione per tutta la durata del contratto e comunque fino a quando il Comune di Barano d'Ischia risulterà concessionario della facoltà di coltivazione della sorgente "Nitroli" (o Nitrodi). In caso di decadenza della concessione prima della scadenza del contratto, il concorrente dichiara di riconoscere ed accettare incondizionatamente quanto riportato nel paragrafo *Informazioni relative alla concessione mineraria*

8. IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DEL CONTRATTO.

L'importo del canone annuo del fitto d'azienda posto a base d'asta è fissato in € 70.000,00 (Euro settantamila/00).

Considerato che non vi sono rischi di interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI, si precisa che, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i costi per la sicurezza da evidenziare nel bando di gara ai fini della presentazione dell'offerta economica sono pari a Euro 0,00 (zero). Solo in funzione delle modalità di svolgimento dell'attività oggetto di affidamento, così come ipotizzate dai concorrenti, potrà essere definita l'entità degli oneri per la sicurezza facenti carico al concessionario, il quale assumerà la figura e gli oneri del "datore di lavoro"; di questi oneri l'offerente dovrà tenere in debito conto nella formulazione dell'offerta.

Le offerte dovranno essere in aumento. La misura finale del canone annuo risultante dall'offerta accettata, sarà aggiornato automaticamente e annualmente, a partire dal secondo anno, nella misura del 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinato dall'I.S.T.A.T., riferita al mese precedente a quello di inizio di ciascuna annualità.

Il canone potrà essere altresì oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di regolamenti o atti amministrativi in materia di concessioni di strutture pubbliche, ovvero di investimenti da parte del Comune relativamente all'impianto oggetto della concessione. Il Comune, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile in caso di mancata accettazione del nuovo canone e senza alcun indennizzo, salvo

il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal gestore e per la quota parte non ancora ammortizzati.

Il canone annuo, nella misura risultante dall'offerta, dovrà essere versato in un'unica rata anticipata entro il 30 aprile dell'anno relativo alla gestione. Per quanto attiene la stagione in corso, il canone andrà versato per intero entro 30 giorni dalla stipula del contratto; in ogni caso, ai fini del pagamento del canone annuale non saranno valutate le frazioni di anno, nel senso che esso sarà dovuto sempre per intero anche quando la fine del contratto non coincide con il termine dell'anno solare (come ad esempio in caso di rescissione).

In caso di tardivo pagamento del canone, matureranno a favore della Concedente gli interessi di mora nella misura massima di legge. Il mancato pagamento anche di un solo canone costituirà, ai sensi dell'art.1455 cod.civ., motivo sufficiente affinché il Concedente possa richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.

Ai soli fini di stabilire la normativa applicabile al servizio / contratto in questione, si dichiara che il valore dello stesso è stimato in Euro 700.000,00, oltre ad I.V.A. se dovuta. Oltre al canone annuo, il Concessionario sarà tenuto a versare all'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di affidamento:

- la somma di € 53.952,44 che il Comune verserà al precedente concessionario a fronte degli investimenti da quest'ultimo realizzati e non ammortizzati nel corso della gestione;
- la somma di € 6.000,00 per le spese sostenute e da sostenere per la procedura di gara (pubblicità, commissione di gara, ecc.).

E' altresì tenuto a versare annualmente, unitamente al canone di affidamento,

- la somma pari all'1,5% dello stesso, per le competenze spettanti al Responsabile del Procedimento ed al Direttore per l'Esecuzione del Contratto;
- la somma relativa ai diritti proporzionali e contributi annui che l'art. 36 della L.R. Campania n. 8 del 29 luglio 2008 pone a carico dei titolari dei provvedimenti di legittimazione alla ricerca ed allo sfruttamento delle risorse di cui alla legge stessa (compresa la somma già sostenuta per l'anno 2012 e ammontante ad € 2.750,00).

9. FINANZIAMENTO - PREZZO CORRISPOSTO DALL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Il necessario equilibrio economico finanziario dell'affidamento nei termini di cui al comma 2 dell'articolo 30 del D.Lgs. 163/2006, sarà garantito dalle potenzialità della struttura nel suo complesso (comprese cioè le attività commerciali complementari), in sinergia con le caratteristiche dello stabilimento.

Resta a carico del concessionario l'alea economica finanziaria della gestione del servizio, nel suo complesso e nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione.

La gestione dell'azienda termale e i relativi servizi, pertanto, non comporterà per l'ente alcun onere per compensi, rimborsi od altro.

Tutti gli oneri relativi alla gestione sono a carico del soggetto aggiudicatario.

10. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - AVVALIMENTO

Sono ammessi alla procedura per l'affidamento della concessione i concorrenti di cui all'art. 34 del D.lgs n. 163 del 12.04.2006, e ss. mm. ed ii., singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 del medesimo decreto, ovvero da concorrenti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del suddetto decreto, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea di cui all'art. 47 sempre del D.lgs n. 163 del 12.04.2006, e ss. mm. ed ii., nel rispetto delle condizioni ivi indicate.

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti (dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara):

A) requisiti di carattere generale ed idoneità professionale:

- insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 o di ogni altra

situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

- iscrizione per attività coincidenti o affini con quella oggetto del presente appalto, nell'apposito registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;

B) capacità economica e finanziaria da dimostrare attraverso:

- idonee dichiarazioni bancarie di almeno uno primario Istituto di credito o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.n. 385/1993, attestanti l'affidabilità economica e finanziaria dell'impresa;
- fatturato globale degli ultimi tre esercizi conclusi anteriori alla data di pubblicazione bando di importo complessivo non inferiore a due volte l'importo presunto del contratto, al netto degli oneri fiscali;
- fatturato specifico relativo a servizi coincidenti o affini a quelli oggetto della gara degli ultimi tre esercizi conclusi anteriori alla data di pubblicazione bando di importo complessivo non inferiore all'importo presunto del contratto, al netto degli oneri fiscali;

C) capacità tecnica e professionale da dimostrare attraverso:

- contratti di esecuzione per conto di enti pubblici e/o soggetti privati, di servizi coincidenti o affini a quelli oggetto di affidamento, svolti con buon esito nell'ultimo triennio, di importo complessivo non inferiore, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, all'importo presunto del contratto al netto degli oneri fiscali;
- possesso di certificazione, in corso di validità, UNI EN ISO 9001:2008;
- possesso di certificazione ambientale, in corso di validità, UNI EN ISO 14001:2004

I concorrenti in possesso dei requisiti di carattere generale (*insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 o di ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione*) ma che non posseggono del tutto o in parte uno o più requisiti richiesti dal bando, possono partecipare alla gara, ricorrendo all'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 49 del D.lgs n. 163 del 12.04.2006, e ss. mm. ed ii.. Posto che l'avvalimento, nell'ottica dell'ordinamento comunitario, mira ad incentivare la concorrenza ed agevolare l'ingresso nel mercato di nuovi soggetti, si informa che la Stazione Appaltante intende escludere, nell'applicazione di detta disciplina, ogni riserva che risulti aprioristicamente restrittiva del suo ambito di operatività, a condizione che il contratto di avvalimento esplicitamente i requisiti di ammissione alla gara "ceduti" dall'impresa ausiliaria (rif. sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2344 del 18/04/2011).

11. TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA.

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 16 aprile 2012.

La Gara si svolgerà alle ore 10,00 del giorno 17 aprile 2012, presso l'Ufficio Tecnico Comunale, via Corrado Buono, 9 – Barano d'Ischia.

12. INDIRIZZO CUI DEVONO ESSERE PRESENTATE LE OFFERTE

Comune di Barano d'Ischia – Ufficio Protocollo - via Corrado Buono 9 - 80070 Barano d'Ischia (NA)

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Secondo quanto previsto nel **disciplinare di gara**.

14. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA

Ai sensi degli artt. 11, c. 6 e 75 c. 5, del D.lgs n. 163 del 12.04.2006, e ss. mm. ed ii., l'offerta è vincolante per il periodo di 360 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

15. GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA.

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi dell'art. 75 del D.lgs n. 163 del 12.04.2006, e ss. mm. ed ii., da una garanzia pari al 2% (due per cento) del valore dell'investimento, al netto di IVA, pari a € 14.000,00 recante le clausole indicate dal comma 4 dell'art. 75 del Codice e costituita secondo le indicazioni riportate nel disciplinare di gara; l'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazioni di cui al comma 7 dell'articolo sopracitato.

Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell'offerta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 75 comma 1 e 4 e 46, c. 1-bis del Codice. Conseguentemente l'offerta non corredata dalla cauzione provvisoria, così come prevista dal Codice, sarà esclusa

16. CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.lgs n. 163 del 12.04.2006, e ss. mm. ed ii., ed art. 120 del DPR 207/2010, così distinta (in ordine decrescente di importanza)

- Offerta tecnica punti60
- Offerta economica punti40
- Totale punti100

Nella valutazione dell'offerta tecnica dovrà essere esaminata la qualità del servizio offerto sulla base di un progetto tecnico di gestione articolato nei seguenti elementi di natura qualitativa:

- Management aziendale;
- Progetto di gestione;
- Progetto di adeguamento impiantistico, arredo e funzionale;
- Piano di promozione e commercializzazione;

Nella valutazione dell'offerta economica dovranno essere tenuti in conto i seguenti elementi di natura quantitativa (in ordine decrescente di importanza):

- dell'offerta a rialzo sul canone annuo posto a base d'asta di € 70.000,00 annuo per la gestione dell'azienda;
- dell'offerta sui tempi di durata del fitto d'azienda non inferiore a quello posto a base d'asta (anni 10).

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 84 del citato decreto legislativo con il metodo aggregativo - compensatore di cui all'allegato P al DPR 207/2010, sulla base dei criteri e pesi riportati nel disciplinare di gara.

Gli elementi di natura qualitativa, così come indicati nel disciplinare di gara, verranno determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida riportate nell'allegato G; gli elementi di natura quantitativa, così come indicati nel disciplinare di gara, verranno valutati mediante le indicazioni di cui all'allegato disciplinare di gara.

In caso di parità di punteggio totale riportato da due o più concorrenti, la concessione sarà aggiudicata a favore di chi avrà presentato l'offerta economica più vantaggiosa per l'Amministrazione e, qualora vi sia parità anche nell'offerta economica troverà applicazione il comma 1 lett. B) dell'art. 25 della Legge Regione Campania n. 1 del 27 gennaio 2012 che ha integrato l'art. 44 della Legge Regione Campania n. 3 del 27 febbraio 2007.

Al fine di garantire il miglior livello qualitativo dell'offerta tecnica, viene stabilito in punti 50 il valore di soglia in modo cumulato al complesso degli elementi relativi agli aspetti qualitativi dell'offerta; il mancato raggiungimento del punteggio minimo di 50/60 per l'offerta qualitativa determina l'esclusione di concorrenti dalla ulteriore valutazione dell'offerta economica.

17. EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Sulla base di criteri qualitativi e quantitativi di cui sopra, e quindi della “offerta tecnica” e della “offerta economica”, verrà scelta la proposta più vantaggiosa per l’Amministrazione, e quindi l’aggiudicatario provvisorio della gara.

Il responsabile del procedimento entro 5 giorni dall’aggiudicazione provvisoria comunica l’esito di essa al soggetto aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, l’Amministrazione Comunale non assumerà verso di questa alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la procedura di gara in questione e ad esso necessari o da esso dipendenti avranno conseguito piena efficacia con l’aggiudicazione definitiva da parte del Dirigente competente.

Pertanto, l’aggiudicazione provvisoria effettuata in sede di gara non costituisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato solo dopo l’aggiudicazione definitiva.

Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione di non procedere all’aggiudicazione definitiva per esigenze di pubblico interesse.

L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata con provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Tecnico. L’aggiudicazione definitiva sarà peraltro condizionata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, alla verifica dell’inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia nonché derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari, o derivanti da condanna per uno dei delitti richiamati dall’articolo 32 quater c.p., ai quali consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L’aggiudicatario definitivo, cioè il concessionario, stipulerà, in forma pubblica, apposito atto di concessione, e procederà alla gestione dello stabilimento, con le modalità, la tempistica e le migliorie proposte in sede di gara.

18. INFORMAZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA CONCESSIONE MINERARIA, AL RICONOSCIMENTO TERAPEUTICO DELL’ACQUA, ED AI CONFINI DELLO STABILIMENTO

Informazioni relative alla concessione mineraria.

Con decreto del Ministero per l’Industria ed il Commercio del 12.02.1957 è stata concessa, al Comune di Barano d’Ischia, la facoltà di coltivare in perpetuo le sorgenti di acqua termominerale “NITROLI”, site nel proprio territorio.

Con nota prot. 2011.0934460 del 07.12.2011, acquisita al prot. gen. dell’Ente al n. 10043 in data 20.12.2011, il Dirigente del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali presso l’A.G.C. Lavori Pubblici della Regione Campania ha comunicato l’avvio del procedimento di presa d’atto dell’intervenuta cessazione della concessione denominata “Nitroli”.

Con detta nota è stato altresì trasmesso specifico parere in proposito reso dall’Avvocatura Regionale (parere PP-206-15-12/2011 prot. 909415 del 30/11/2011), nel quale viene evidenziato che : le concessioni perpetue ex R.D. n. 1443/1927 non possono considerarsi vigenti in virtù dell’art. 44, co. 8 della L.R. 8/2008, poiché dichiarato incostituzionale (NdR: sentenza Corte Costituzionale n. 1 del 14 gennaio 2010); inoltre, in mancanza di una previsione di diritto transitorio da parte del D.Lgs. 152/2006, o comunque di norme dello Stato (...) che disponga una proroga (definita nel tempo) delle concessioni in questione, le stesse dovrebbero ritenersi cessate quanto meno a far data dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale citata.

Con successiva nota prot. 2012.0070632 del 30.01.2012, acquisita al prot. gen. dell’Ente al n. 1019 in data 03.02.2012, lo stesso Dirigente del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali presso l’A.G.C. Lavori Pubblici della Regione Campania ha comunicato che con deliberazione n. 7 della G.R. Campania, esecutiva in data 27.01.2012, l’Amministrazione Regionale ha tra l’altro:

- preso atto che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2010 e dell'art. 96 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 non possono aversi concessioni di sfruttamento di risorse termominerali che non abbiano durata temporanea, entro il limite massimo di 30 anni;
- ha approvato un disegno di legge finalizzato a definire uno specifico regime transitorio per le concessioni originariamente rilasciate per lo sfruttamento perpetuo di giacimenti di risorse termominerali;
- ha disposto di consentire, per i motivi ed alle condizioni ivi specificate, la prosecuzione, a tutti gli effetti di legge, delle attività afferenti le suddette concessioni, per il tempo strettamente necessario al perfezionamento dell'iter legislativo e in ogni caso per non più di 18 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. della stessa deliberazione, a condizione che:
 - siano presentate da parte dei soggetti interessati, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. della presente deliberazione, le istanze per l'avvio delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza (di cui ai regolamenti regionali n. 1/2010 e n. 2/2010 e normativa correlata, in quanto applicabili);
 - non intervengano cause di cessazione, revoca o decadenza per sopravvenute ragioni di interesse pubblico ovvero carenza dei presupposti richiesti ex lege per il rilascio o l'esercizio delle concessioni, né alcuna causa di cessazione prevista dall'articolo 14 della legge regionale 8/2008;
 - siano rispettati gli obblighi e le prescrizioni previsti dalla normativa vigente e dai rispettivi provvedimenti concessori;

Conclude il Dirigente Regionale che, in conseguenza di quanto stabilito dalla delibera in questione, il procedimento di cui alla precedente nota prot. 2011.0934460 resta sospeso, essendo la cessazione delle concessioni in parola prefigurabile ipso iure esclusivamente nel caso in cui non si dovesse pervenire alla promulgazione della legge il cui disegno è allegato alla stessa delibera, ovvero ciò non dovesse accadere entro 18 mesi dalla data di pubblicazione della delibera sul B.U.R.C.

Avverso tutta la suddetta procedura, compresa la deliberazione n. 7 della G.R. Campania del 27.01.2012, il Comune di Barano d'Ischia ha stabilito di ricorrere al Tribunale Amministrativo, al fine di vedersi riconoscere in ogni caso la trasformazione diretta in concessione temporanea della durata di trenta anni senza alcun altro adempimento.

Pertanto, ai fini del presente appalto e nelle more sia del perfezionamento dell'iter legislativo per l'approvazione del disegno di legge di modifica del comma 8 dell'articolo 44 della legge regionale 29 luglio 2008 n. 8 in relazione alla durata delle concessioni ex perpetue di giacimenti di risorse termominerali, sia della definizione del ricorso al T.A.R. Campania presentato dal Comune di Barano d'Ischia, si stabilisce che la durata minima dell'affidamento in gestione (fitto d'azienda) dello stabilimento termale denominato "Sorgente di Nitrodi" sarà di 10 anni; nel caso in cui verrà fissato dalla Regione un periodo minore, come pure nel caso di dichiarazione da parte del medesimo Ente di cessazione della concessione, è facoltà dei contraenti, anche in assenza di un comune accordo, di recedere dal contratto, senza alcuna pretesa da parte degli stessi di risarcimenti, indennizzi o altro, a qualsiasi titolo derivanti dalla mancata esecuzione del contratto.

Poiché con l'affidamento in gestione (fitto d'azienda) dello stabilimento termale comunale, verranno conferiti all'aggiudicatario i diritti oggetto della concessione mineraria, in regime di sub concessione, quest'ultimo subentrerà all'Amministrazione Comunale titolare della concessione in tutte le posizioni giuridiche, assumendo i relativi obblighi e diritti. (Tra gli obblighi rientrano tutti quelli imposti dalla legge regionale 29 luglio 2008 n. 8 e successivo Regolamento di Attuazione n. 10/2010, quali ad esempio il pagamento

del diritto proporzionale annuo, la trasmissione delle schede statistiche, l'esecuzione a propria cura e spese di analisi ed indagini necessarie ad accertare le caratteristiche fisiche, chimiche e batteriologiche dell'acqua di sorgente, finalizzate al riconoscimento della terapeuticità della stessa; ogni altro studio, ricerca e sperimentazione volti ad accertare la delimitazione del bacino di alimentazione della risorsa, le possibili forme di utilizzo e le eventuali esigenze di tutela, ecc.

Informazioni relative al riconoscimento terapeutico dell'acqua.

L'acqua minerale naturale della "Sorgente Nitroli" ha ottenuto dal Ministero della Salute il riconoscimento per balneo fangoterapia con decreto del 9 ottobre 2003.

Il detto decreto impone alla società titolare (amministrazione Comunale) la redazione di una relazione clinica controllata, eseguita secondo protocolli specifici, atta a valutare l'efficacia clinica della balneo fangoterapia effettuata con l'acqua minerale in questione da inoltrare al termine dei primi due anni di gestione, al Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione.

Informazioni relative ad un contenzioso circa i confini dello stabilimento.

L'area in cui insiste lo stabilimento è riportato in Catasto al foglio n. 24, riportate nell'allegata planimetria.

E' in corso un contenzioso con un privato che lamenta uno sconfinamento ovvero un'occupazione illegittima di una parte del terreno di sua proprietà (mq. 56 della p.lla n. 357 e mq. 28 della p.lla 359 del foglio n. 24).

19. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:

- Il presente bando è stato approvato con determinazione dirigenziale a contrattare n. 18/UTC del 23/08/2010, n. racc. gen. 47; CIG 3983503AA8
- Le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, sono riportate nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'oneri, costituenti parte integranti del presente bando.
- In caso di discordanza, le informazioni riportate nel presente bando e negli allegati disciplinare e capitolato prevalgono su quelle riportate nell'estratto del bando stesso.
- Il disciplinare di gara ed il capitolato speciale d'oneri sono visionabili presso i punti di contatto di cui al punto 1; è altresì disponibile sul sito internet: www.comunebarano.it.
- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, a condizione che la stessa sia giudicata congrua, a giudizio insindacabile della Commissione di gara.
- Nel caso di gara deserta il Comune si riserva di affidare la concessione a trattativa privata.
- Si procederà alla verifica dell'anomalia delle offerte ai sensi degli artt. 86 e ss. d.lgs. 163/06.
- Verrà altresì verificata la veridicità delle dichiarazioni presentate dalla prima e seconda migliore offerta. Nel caso le verifiche effettuate sulla prima e seconda migliore offerta non confermino la veridicità di quanto dichiarato in sede di gara, o comunque il possesso dei requisiti prescritti, si provvederà ad escludere le imprese, ad escutere la cauzione provvisoria, a segnalare l'Impresa all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere, espletando di seguito un'ulteriore seduta di gara, e provvedendo ad aggiudicare nuovamente la gara in via provvisoria. Nel caso che anche la seconda eventuale aggiudicazione provvisoria non dia esito positivo la stazione appaltante ha la facoltà di procedere a nuova aggiudicazione oppure di dichiarare deserta la gara.
- L'ente appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere ex art. 81, comma 3, ossia di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

- L'ente appaltante si riserva altresì, ai sensi dell'art.140 del Decreto legislativo 163/2006 la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare progressivamente i concorrenti al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

- Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi di requisiti generali di cui all'art. 38 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE; la dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lettera C) del D.lgs 163/2006 deve altresì evidenziare che nei confronti del dichiarante non sia stata pronunciata sentenza di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del Casellario Giudiziario, ovvero gli elementi salienti (tipo reato, sanzione inflitta, data della condanna, ecc.)

- E' obbligatorio il sopralluogo e la presa visione della documentazione tecnico/amministrativa relativa alla presente gara d'appalto. Le imprese partecipanti pertanto danno atto di essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione e delle caratteristiche degli spazi, degli arredi, delle attrezzature dello stabilimento per quanto riscontrabili in sede di sopralluogo e sulla base delle informazioni supplementari ricevute dal Settore Tecnico Comunale e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente il servizio oggetto del presente appalto, rinunciando pertanto a qualunque pretesa in materia. Conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi difficoltà dovesse insorgere nel corso dell'affidamento in relazione a una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla natura e alle caratteristiche del servizio da effettuare.

- Le imprese partecipanti, a pena di esclusione, devono dichiarare di essere a conoscenza della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti e che durante la esecuzione del servizio la suddetta normativa sarà oggetto di completa applicazione.

- Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro della Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

- Dovrà essere versata la somma di € 600,00 (euro settanta) a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate nel disciplinare di gara; a tal fine si informa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 3983503AA8.

- Prima della stipula del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione, il concessionario dovrà prestare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo del canone moltiplicato per l'intero periodo di durata della concessione, tramite polizza assicurativa, fidejussione bancaria o versamento in contanti al Civico Tesoriere del Comune. Dovrà altresì stipulare idonee polizze assicurative, per un periodo pari alla durata della concessione, specifiche per la copertura dei danni all'immobile e/o agli impianti in affidamento (incendio, crolli, ecc.), e a terzi per lesioni e/o danni a persone e cose cagionati in occasione della realizzazione, utilizzo e gestione dei beni concessi, e derivanti anche da incuria, abuso o trascuratezza nell'uso dello stesso.

- L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della concessione e/o alla stipula del contratto, e/o revocare il bando di gara in argomento nel caso di sopravvenute disposizioni o per altra qualsiasi causa inerente la natura del servizio, (circostanze preclusive di natura normativa, organizzativa o anche finanziaria, naturalmente debitamente motivate e comunicate, se del caso, ai partecipanti), senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile e senza che l'impresa possa vantare diritti o oneri nei confronti dell'amministrazione stessa. Per detto motivo, a pena di esclusione, l'impresa deve dichiarare espressamente di essere a conoscenza di tale clausola e che, della sua eventuale applicazione, non si saranno oneri riflessi a carico dell'Ente.

- L'Amministrazione comunale non è tenuta a corrispondere compenso alcuno alle imprese concorrenti per le proposte presentate in sede di gara.

- L'affidamento in gestione (fitto d'azienda) dello stabilimento termale, verrà regolamentato da apposito contratto stipulato fra le parti, contenente tutti gli elementi che hanno motivato l'aggiudicazione.
- Lo stabilimento viene consegnato all'aggiudicatario della gara nello stato in cui si trova comprensivo delle attrezzature e degli arredi esistenti. All'atto della consegna si procederà alla redazione di apposito verbale di consistenza in contraddittorio fra le parti dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici, degli arredi e delle attrezzature, anche attraverso documentazione fotografica.
- Alla scadenza dell'affidamento si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Alla scadenza della concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale fino al momento detenuta dal concessionario. Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto.
- L'aggiudicatario riconosce e dà atto, senza riserva alcuna, che l'azienda termale oggetto di gara, come pure l'attività di pubblico esercizio di somministrazione alimenti/bevande risultano regolarmente avviate. Per il suddetto motivo l'aggiudicatario stesso riconosce in modo essenziale, già ora per allora, che non ricorrono gli estremi che possano dar luogo al riconoscimento del cosiddetto avviamento commerciale, impegnandosi, quindi, a non avanzare mai alcuna pretesa al riguardo e dichiarando che l'entità del canone complessivo da corrispondere all'Amministrazione è tale che, in ogni e qualsiasi ipotesi, egli si dichiara sin da ora soddisfatto e tacitato in ogni eventuale diritto che egli potesse eventualmente far valere in sede o a seguito della scadenza o della risoluzione, per qualsivoglia ragione, anticipata del contratto.
- L'aggiudicatario accetta che anche per eventuali ulteriori attività commerciali che dovesse intraprendere, previo consenso dell'Amministrazione, nel corso della gestione, non sarà riconosciuto, alla scadenza o alla risoluzione anticipata del contratto, il cosiddetto avviamento commerciale e che le rispettive licenze rimarranno nella titolarità del Comune, che potrà annetterle all'attività dell'azienda termale.
- Tutti i lavori e le forniture di "miglioria" ritenute idonee al conseguimento degli obiettivi saranno a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere inserite nella proposta progettuale da valutare in sede di gara.
- Per qualsiasi opera e/o miglioria apportata l'aggiudicatario non potrà pretendere rimborsi, compensi e/o indennità, dichiarandosi, sin dal momento della sottoscrizione della convenzione da parte dei contraenti, che il tutto si intenderà ceduto a beneficio del Comune, salvo che questi non preferisca la restituzione dei locali nello stato originario con l'esecuzione dei lavori in danno ed a spese dell'affidatario. Solo nel caso di conclusione anticipata del contratto per cause non imputabili all'Amministrazione, è ammesso il riconoscimento di dette migliorie effettuate dal gestore per la quota parte non ancora ammortizzata. Alla conclusione del contratto (scadenza naturale o anticipata), il tutto rimarrà di proprietà del Comune di Barano d'Ischia.
- L'affidatario dovrà sostenere integralmente le spese di manutenzione ordinaria, nonché quelle di manutenzione straordinaria relative all'immobile, agli impianti tecnologici, alle dotazioni, arredi e attrezzature comprese, in modo da restituire il tutto, a conclusione del contratto (scadenza naturale o anticipata), in perfette condizioni, rapportabili con quelle in cui si trovano all'atto della consegna.
- L'affidatario dovrà sostenere integralmente le spese relative alle utenze dell'energia elettrica, acqua, telefono, e che sarà obbligato, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, ad attivare i contratti a suo nome per la fornitura di energia elettrica, idrica e telefonica.
- L'affidatario dovrà assumere a suo carico tutte le imposte e tasse dirette ed indirette, connesse alla gestione dello stabilimento, compreso i tributi locali (ICI, TARSU, COSAP).
- L'affidatario dovrà assumere a suo carico l'onere di richiedere con il consenso del Comune di Barano d'Ischia la volturazione per il periodo della gestione di tutte le autorizzazioni e di tutti i titoli abilitativi allo svolgimento delle attività di cui al progetto di

gestione (compresa la concessione termo-minerale per lo sfruttamento delle acque), esonerando fin d'ora l'Amministrazione da qualsiasi richiesta di risarcimento danni e/o forma di indennizzo comunque denominata, per il caso di mancato ottenimento o di diniego di titoli abilitativi necessari allo svolgimento delle attività programmate. In tal caso il contratto si risolverà ipso jure senza che l'aggiudicatario possa accampare alcuna pretesa alla continuità dell'attività sotto altra forma per la quale non sia prevista autorizzazione.

- La concessione mineraria è e rimarrà di proprietà del Comune di Barano d'Ischia con esclusione di qualsiasi diritto sulla medesima da parte di terzi.

- L'aggiudicatario si impegna a richiedere, integralmente a sua cura e spesa e con il consenso dell'Amministrazione, il rinnovo della concessione termo-minerale per lo sfruttamento delle acque alla scadenza del predetto titolo abilitativo (la cui scadenza è stata attualmente fissata dalla deliberazione della G.R. Campania n. 7 del 23.01.2012 entro 18 dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. della predetta delibera).

- L'aggiudicatario, in relazione allo sfruttamento della risorsa mineraria si impegna altresì all'osservanza di tutta la normativa, nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento al decreto legislativo 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), alla legge regionale 29 luglio 2008 n. 8 (*Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente*), alla legge regionale 22 luglio 2009 n. 8 (*Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008 n.8 – Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente*), al regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010.

- L'aggiudicatario, in relazione al decreto del Ministero della Salute del 9 ottobre 2003 relativo al riconoscimento dell'acqua minerale naturale della "Sorgente Nitroli" per balneo fangoterapia, si impegna, al termine dei primi due anni di gestione, a far pervenire al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione, una relazione clinica controllata, eseguita a propria cura e spese e secondo protocolli specifici, atta a valutare l'efficacia clinica della balneo fangoterapia effettuata con l'acqua minerale in questione.

- La Stazione Appaltante ha sottoscritto con la Prefettura di Napoli il Protocollo di Legalità (reperibile sul sito <http://www.utgnapoli.it>), per cui tutte le Ditte partecipanti alla gara dovranno impegnarsi al rispetto del suo contenuto (vedi in particolare: accensione conto dedicato, comunicazioni alla Camera di Commercio, utilizzo per ogni movimentazione finanziaria degli intermediari di cui al D.L. n. 143/1991, modalità degli approvvigionamenti per forniture e servizi "sensibili", etc.).

- Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico dell'aggiudicatario, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali,.

- Per ogni controversia relativa all'esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare gli artt. 239 e segg. del DLgs 163/06 e s.m.i. in materia di contenzioso.

- Al fine di garantire il buon andamento dell'esecuzione del contratto, il presente bando, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", individua, quale forma di risoluzione delle controversie alternativa a quella contenziosa, la clausola di preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo, sorga una divergenza che possa condurre ad una controversia tra le parti. L'amministrazione aggiudicatrice e il soggetto aggiudicatario si impegnano ad inserire nel contratto la suddetta clausola.

- Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la

presente procedura di gara. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.

- Titolare del trattamento è il Rag. Stefania IACONO, collaboratore del R.U.P. e dipendente dell'Amministrazione appaltante.

- Ai sensi dell'art. 10 del DLgs 163/06 e s.m.i. e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, Responsabile Unico del Procedimento è: Geom. Salvatore DI COSTANZO, in servizio presso il Settore Tecnico del Comune (tel. n. 081 906729 – fax n. 081 905709 e-mail utc.barano@libero.it.) al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto.

- Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla scadenza di presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti dovranno recare nell'oggetto e, ove spedite per lettera, sulla busta, la dicitura “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO (FITTO D’AZIENDA) DELLA CONDUZIONE E GESTIONE DELLO STABILIMENTO DENOMINATO «FONTE DI NITRODI»”

Le risposte alle richieste di chiarimento pervenute in tempo utile saranno fornite a mezzo fax (da comunicare nella richiesta) entro i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi, nonché pubblicate sul sito internet della Stazione Appaltante.

- Avverso il presente bando ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della gara è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza degli stessi.

Dalla residenza municipale, 10 febbraio 2012

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Salvatore DI COSTANZO)